



Modifiche allo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del Pubblico impiego, di cui al Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n° 165.

Art. 1 (modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Relazione

La proposta di modifica avanzata all' articolo 1 del D. lgs. in discussione traduce concretamente il significato del punto 1 lettera a) dell'accordo del 30 novembre scorso laddove il Governo si è impegnato a "privilegiare la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché gli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti"; il D. lgs. 165, di conseguenze, stabilisce principi e vincoli che hanno carattere imperativo. La contrattazione nazionale, nel rispetto di quei principi e di quei vincoli può derogare le norme generali o speciali al fine di renderle più coerenti con la finalità del miglioramento del servizio alla collettività.

Emendamento all' Art. 1:

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 è sostituito dal seguente:

"Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità riguardi comunque i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dal presente decreto e dai vincoli di finanza pubblica e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.

Art. 2 (modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Relazione

L'assegnazione in via esclusiva agli organi preposti alla gestione della direzione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, limita la possibilità della contrattazione collettiva di incidere sugli aspetti inerenti alla disciplina del lavoro pubblico. L'emendamento si propone di recuperare il ruolo della contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'intesa del 30 Novembre fra Governo e sindacati sui rinnovi dei contratti pubblici, che, oltre al già citato punto 1 lettera a), al punto 2 lettera b) richiama *"l'esigenza di una coerente normativa contrattuale che guidi la gestione ottimale delle risorse, in particolare di quelle del personale, con il comune obiettivo di*

migliorare l'efficienza della prestazione lavorativa e quindi l'efficacia dell'azione amministrativa". Pertanto, l'emendamento si propone, coerentemente con l'accordo, di recuperare alle relazioni sindacali come definite dai CCNL le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che determinino ricadute sui diritti e le garanzie delle lavoratrici e dei lavoratori.

Nessuna indebita intromissione, quindi, nella titolarità dell'organizzazione che è in capo alle amministrazioni, ma solo la necessità di dare risposta alle innumerevoli situazioni in cui, nella realtà di questi anni, sono state le Amministrazioni stesse a richiedere spazi di confronto utili al governo di processi anche molto complicati: la sola informazione non può essere lo strumento adeguato, il rimando alle forme di partecipazione risulta troppo generico.

Emendamenti all'art. 2

All'art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici ed in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero, limitatamente alle misure riguardanti la **disciplina complessiva dei rapporti di lavoro**, le altre forme di relazioni sindacali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. "

Art. 4 (modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Relazione

Il passaggio dalla dotazione organica al piano triennale dei fabbisogni di personale consentirà di rimodulare le dotazioni organiche in coerenza con l'organizzazione degli uffici e con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. L'emendamento si prefigge di rafforzare le prerogative sindacali nella condivisione degli obiettivi previsti dal piano, introducendo l'esame congiunto, laddove previsto dai contratti collettivi nazionali, in luogo della mera informazione sindacale, considerando che la possibilità di procedere alle assunzioni in base ai fabbisogni programmati, senza alcun vincolo nella distribuzione del personale fra livelli di inquadramento giuridico, incide sulle performance organizzative. Viene previsto infine un comma che obbliga le amministrazioni ad assicurare effettivamente il turn-over al fine di contribuire realmente al ringiovanimento dei dipendenti pubblici, obbligo che ricorre anche successivamente alle mobilità preventive per le amministrazioni cedenti.

Emendamenti all'art. 4

All'art. 4 (Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165), comma 1, lettera b), al comma 4 primo periodo, dopo le parole: "nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale", inserire le parole: "ovvero l'esame congiunto, ove previsto nei contratti collettivi nazionali".

"E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge che non presentino indici di rischio economico-finanziario nell'ambito dei rispettivi bilanci e previo parere dell'organo di revisione contabile operante nell'amministrazione, di procedere all'assunzioni a tempo indeterminato nell'anno successivo alle avvenute cessazioni, nei limiti economici indicati dalla annuale legge di bilancio, di personale risultato vincitore od idoneo sulla base delle graduatorie vigenti nella medesima amministrazione o di altre previo accordo fra le stesse."

Emendamento Art. 2 bis (nuova istituzione) che integra l'art.7 (Gestione del Personale) del D.Lgvo n°165/2001.

Viene previsto, fra i principi generali della gestione delle risorse umane il riconoscimento del lavoro svolto nell'ambito del CUG di cui all'art. 56 della stessa legge, troppe volte inascoltato o peggio ancora mai reso operativo con ricadute spesso pesanti sulle condizioni organizzative e quindi del benessere lavorativo.

Aggiungere al primo comma dopo "...un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo" le parole "tenuto conto delle indicazioni proposte dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 56 della presente legge"

Emendamento Articolo 2 ter (nuova istituzione) che integra l'art. 7 bis (Formazione del personale) del D. Lgvo n°165/2001

In materia di formazione si richiede l'istituzione di curricula nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni al fine di censire ed aggiornare le effettive competenze debitamente verificate e certificate presenti all'interno delle amministrazioni medesime. Parimenti viene previsto che il costo della formazione per le finalità previste per il presente articolo sia espunto dai costi del personale poiché i fatti hanno dimostrato che il contenimento delle dinamiche di spesa hanno di fatto paralizzato le attività di formazione e riqualificazione del personale pubblico.

Art 7 bis, Comma 3:

"Sulla base di quanto previsto dal presente articolo e da eventuali integrazione negli ambiti della contrattazione collettiva di comparto od area, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 istituiscono i "curricula" personali di ciascun dipendente pubblico in cui confluiscono tutte le competenze acquisite nei percorsi di studio, formazione ed esperienza lavorativa connessa alle attività proprie dell' Amministrazione o per conto di essa, da rendersi disponibili sulla base di appositi protocolli informatici definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le attività formative svolte ai sensi del presente articolo sono escluse dal computo della spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296 del 27 dicembre 2006."

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Relazione

All'articolo 7 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene introdotto il comma 5-bis che vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che, di fatto, si concretizzino, in prestazioni di lavoro personali e continuative, salvo casi di assoluta eccezionalità, in presenza di presupposti ben determinati come previsto dal successivo comma 6. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza, si ritiene che nei casi di conferimento degli incarichi di consulenza vada prevista l'informazione alle Organizzazioni Sindacali, dalla quale si evinca il rispetto dei presupposti previsti per il ricorso a tale tipologia di contratti.

Emendamento all'Articolo 5:

All'articolo 5, comma 1, lett. b), punto 1, dopo le parole "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze" aggiungere "e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali".

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Relazione

Con la nuova formulazione dell'articolo 36 viene introdotta una maggiore rigidità al ricorso a forme di lavoro flessibile, limitando la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di lavoro di natura "flessibile" ai soli casi dettati da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Nel contempo, tuttavia, la stessa disposizione introduce, pur in presenza dei vincoli di temporaneità ed eccezionalità, varie tipologie contrattuali flessibili tipiche del mondo del lavoro privato. Tale circostanza appare inopportuna essendo suscettibile di determinare ulteriori, future, forme di precariato anche nel lavoro pubblico. Pertanto, andrebbe espunta dal testo.

Emendamento all'Articolo 9

All'articolo 9, comma 1, lett. b), le parole "nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche" sono soppresse.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Relazione

I neo articoli 39-bis, 39-ter e 39-quater prevedono delle misure per l'inserimento lavorativo e l'integrazione delle persone con disabilità.

In particolare, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità con il compito, in particolare, di elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di proporre ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, con riferimento alla composizione della suddetta Consulta nazionale, si rileva l'insufficienza numerica dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (solo due su undici complessivi).

Emendamento all'Articolo 10

All'articolo 10, comma 2, le parole "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali" sono sostituite dalle seguenti "quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali".

Art. 11 (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Relazione

L'emendamento al comma 1, lettera a) è diretto a recuperare spazi per la contrattazione collettiva nel rispetto del punto 1 lettera a) dell'accordo del 30 novembre 2016. (art. 40, comma 1, D.lgs 165/2001).

L'emendamento di cui al comma 1, lettera c) è volto ad evitare che la contrattazione collettiva integrativa debba destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance, quote del trattamento accessorio complessivo anche di parte fissa e ricorrente (art. 40, comma 3 - bis, del D.lgs 165/2001).

Gli emendamenti di cui al comma 1, lettera d) consentono di definire meglio il perimetro entro il quale l'amministrazione possa provvedere, in via provvisoria, con atto unilaterale nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo (art. 40, comma 3 – ter del D.lgs 165/2001).

L'emendamento alla lettera g) è volto ad recuperare lo spirito della lettera c), punto 2, dell'intesa 30 Novembre, eliminando la previsione che i CCNL debbano introdurre apposite clausole che impediscano incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. La lettera c), punto 2 (Parte normativa) dell'intesa del 30 Novembre u.s. prevede, infatti, un impegno a definire misure contrattuali che incentivino più elevati tassi di presenza. Il criterio definito dalla lettera g), invece, anziché incentivante rischia di essere esclusivamente antiselettivo, perché penalizza anche i comportamenti e gli uffici "più virtuosi" dal punto di vista delle presenze, visto che si riduce la consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori.

Emendamenti all'art. 11 (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto."

Al comma 1, sostituire la lettera c) nel seguente modo: "al comma 3 – bis, sostituire il terzo periodo dalle parole "a tale fine", fino alle parole: "comunque denominato", con il seguente periodo: "A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance una quota prevalente del trattamento accessorio di parte variabile, comunque denominato".

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio" aggiungere le parole "economico o all'ordinaria".

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "sulle materie oggetto del mancato accordo", cancellare le parole: "fino alla successiva sottoscrizione" ed aggiungere le parole: "I contratti collettivi determineranno la durata massima della vigenza dell'atto unilaterale".

Al comma 1, lettera d), alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: "Per gli scopi dell'osservatorio gli atti adottati unilateralmente devono essere corredati a cura dell'amministrazione interessata da un'apposita relazione esplicativa che evidenzia l'entità del pregiudizio economico che si sarebbe verificato alla funzionalità dell'azione amministrativa, in caso di mancata adozione".

All'articolo 11, comma 1, lett. d), al terzo periodo dopo le parole "l'amministrazione interessata può" cassare le parole "in ogni caso".

All'articolo 11 comma 1 lett f) sostituire con:"In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche a seguito di ispezioni disposte del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze entro 5 anni dall'invio dei consuntivi economici di cui all'art. 40 bis comma 5 della presente legge , la competente Sezione previa audizione dell'Amministrazione interessata, avvia le procedure

istruttorie finalizzate al recupero degli indebiti nei confronti dei soggetti titolati alla costituzione, certificazione e deliberazione per la costituzione ed utilizzo improprio delle risorse. Viene comunque esclusa, per quanto espressamente previsto dal presente comma, ogni azione di rivalsa nei confronti del personale di ruolo che non rivesta incarichi riconducibili a specifiche responsabilità in materia di costituzione e destinazione dei fondi contrattuali decentrati come specificato nel precedente periodo.”

Al comma 1, lettera g), dopo le parole “4-bis.”, sostituire l’intero periodo che va dalle parole “I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere”, fino alle parole “rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore”, con il periodo: “I contratti collettivi nazionali individuano una quota delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori da riservare all’incentivazione di più elevati tassi medi di presenza, mediante specifici criteri e indicatori rivolti a tale scopo”.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole “4-ter” sostituire come segue: “Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, nonché di garanzia della continuità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, anche attraverso il progressivo consolidamento della consistenza della componente variabile dei fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

Emendamento aggiuntivo Art. 11 bis (Modifiche all’art. 45 bis – Trattamento economico)

Relazione

Sulla base dell’accordo del 30 novembre 2016 appare quanto mai opportuno precisare che finalmente anche nel lavoro pubblico una parte della retribuzione potrà veder riconosciute forme di detassazione alla stregua del settore privato, ancorando questo elemento retributivo agli indici previsti dal D.Lgvo n°150/2009 in materia di performance organizzativa.

Inserire alla fine del 3° comma :

Lett d) allo svolgimento di attività che comportino significativi incrementi dei servizi e delle attività resi all’utenza in termini quali-quantitativi sulla base delle previsioni indicate dagli art. 8 del D.Lgvo n° 150/2009 e previo accordo sindacale collettivo cui possano applicarsi specifiche forme di detassazione con le modalità previste dall’art. 1 dal comma 182 al comma 186 della L. n°208 del 28 dicembre 2015 e successive modifiche.

Articolo 12 (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Relazione

L’articolo 55, al comma 1, ribadisce l’inderogabilità delle norme sulle sanzioni disciplinari da parte della contrattazione collettiva mentre l’articolo 55-bis ne limita l’intervento alle sole infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale. Tale previsione limita drasticamente lo spazio della contrattazione collettiva, lasciando praticamente inalterato il quadro normativo introdotto dalla riforma Brunetta in materia di sanzioni disciplinari. Sarebbe opportuno, quindi, intervenire per superare i limiti imposti alla contrattazione, in coerenza con lo spirito dell’accordo del 30 novembre u.s, con una modifica che, peraltro, è consequenziale a quella richiesta con l’emendamento all’articolo 1.

Sulla irrogazione di sanzioni disciplinari riteniamo inoltre doveroso prevedere procedure di conciliazione non obbligatorie che possano però derogare alla specie indicata nella contestazione (da sospensione a multa ad esempio) .

Emendamento all'Articolo 12

All'articolo 12, il comma 1 è così riformulato: "Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile" sono soppresse, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione."

Aggiungere il comma 2 che recita: " Al secondo periodo del terzo comma dopo le parole ...all'esito di tali procedure" la parola "non" è abrogata.

Art. 13 (Forme e termini del procedimento disciplinare)

Relazione

Nella contestazione il fatto dev'essere circostanziato locuzione che non appare nella testo riformato e che la giurisprudenza ha più volte ribadito come presupposto necessario all'azione disciplinare. Ci si trova spesso di fronte a contestazioni di natura generica che pongono in difficoltà i lavoratori ed i loro rappresentanti lasciando ampi margini discrezionali valutativi non accettabili. La non decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini procedurali pone ancora una volta un ulteriore discrimine verso il lavoratore pubblico. Il mancato rispetto dei termini procedurali è comunque un vizio che opera in termini di annullabilità in qualunque procedimento civile.

Emendamento alla lett g) : dopo le parole "...all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ..." aggiungere la parola "circostanziati"

Emendamento alla lett j) : eliminare

ART. 15 (Sanzioni disciplinari e responsabilità)

Relazione

Risulta inaccettabile la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1 lettera a) laddove, inserendo la lettera f-quinquies al comma 1 dell'articolo 55-quater, che tratta di licenziamenti disciplinari, si collegano impropriamente e pericolosamente la violazione di obblighi di legge, regolamentari o contrattuali alla valutazione negativa ai fini della performance. Così scritta, la norma rischia di ingenerare arbitrio e conseguente contenzioso, perché scarica sulla valutazione della performance una competenza impropria. Quel riferimento va pertanto eliminato, eventualmente demandando ai contratti collettivi l'inserimento nei sistemi di valutazioni di parametri che attestino lo scarso rendimento, con conseguente possibilità di avvio di procedimento disciplinare, anche in assenza di violazioni di legge o di regolamento, ripristinando una pulizia nell'imputazione delle sanzioni che nella formulazione proposta manca.

In merito al licenziamento disciplinare appare opportuno (al fine di limitare sistematici reintegri da parte del giudice con onerosi esborsi per le parti come alcuni fatti hanno dimostrato) integrare il comma 3 ter in cui l'ufficio competente prima di formalizzare un licenziamento per violazioni alle norme imperative di legge, ne valuti l'effettiva gravità.

Emendamenti: la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 va abrogato

Emendamento aggiuntivo: aggiungere lett d) al primo comma:

d) al comma 3 bis dopo le parole "L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito" le parole "valutando per il caso in esame gli estremi per il licenziamento di cui al presente articolo"

Emendamento all'Articolo 16 (Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Relazione

L'articolo 55-quinquies nelle ipotesi di falsa attestazione o certificazione della presenza in servizio, ferme restando le responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni, tipizza ulteriormente il risarcimento del danno d'immagine.

Si ritiene indispensabile intervenire per eliminare *ab origine* la previsione del risarcimento del danno d'immagine, previsto dall'articolo 55-quinquies, in quanto non appare possibile pervenire ad una quantificazione oggettiva di tale tipologia di danno. Le valutazioni dei giudici, infatti, potrebbero risentire della rilevanza mediatica dei singoli episodi nonché della differenza dei contesti in cui gli stessi si verificano, facendo venire meno l'equità delle somme quantificate.

All'articolo 16, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) "al comma 2, le parole "il danno all'immagine subito dall'amministrazione" sono soppresse.

Art.18 (Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Relazione

Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, il comma 5-bis dello stesso articolo 55-septies prevede che le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo sono stabilite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Stabilisce, altresì, che gli accertamenti medico-legali potranno anche essere disposti con cadenza sistematica e ripetitiva.

Si rileva tuttavia che la connotazione di ripetitività degli accertamenti medico-legali, ove riferita allo stesso evento morboso, appare configurare una fattispecie di accanimento nei confronti del lavoratore. Pertanto la previsione andrebbe modificata

All'articolo 18, comma 1, lett. d), la parola "ripetitiva" è soppressa

ART.20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

Relazione

La condizione richiesta che il lavoratore debba trovarsi in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione o che bandisce il concorso, nella quale deve aver maturato negli ultimi 8 anni almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, deve salvaguardare i lavoratori coinvolti in processi di mobilità che, per effetto di tale processo, rischiano di non poter maturare il requisito previsto. Vanno inoltre recuperate le lavoratrici e i lavoratori che:

- abbiano maturato almeno tre anni con contratti a tempo determinato negli ultimi otto pur non essendo attualmente in servizio;

- maturino il terzo anno con contratti a tempo determinato nell'ambito degli ultimi otto nel periodo che intercorre fra l'entrata in vigore del presente decreto e il primo gennaio 2018;
- abbiano prestato lavoro con contratti a tempo determinato finanziati da risorse diverse dalla ordinaria spesa per il personale;

Va inoltre previsto un passaggio esplicitamente dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori dei Centri per l'impiego e a quelli assunti attraverso l'utilizzo di fondi europei o nazionali estendendo la previsione dell'art. 20 comma 3.

Inoltre, l'omissione dei lavoratori con contratto di somministrazione, degli Lsu, dei tirocinanti dalla definizione di "lavoratori flessibili" e quindi la loro completa esclusione da ogni possibile intervento di stabilizzazione genera una ingiustizia, assolutamente irragionevole viste le particolarità e la diffusione del fenomeno – che coinvolge diverse migliaia di lavoratrici e lavoratori – nella pubblica amministrazione.

La lett. a), comma 2, dell'art. 20, nell'utilizzare l'espressione "contratti di lavoro flessibile", sembra poter includere tutte le tipologie di contratti cd. flessibili nei fatti, però, la successiva lett. b) sembra contraddire tale assunto nel momento in cui recita "alle dipendenze dell'amministrazione".

In particolare, i lavoratori somministrati nella PA, specialmente nell'ambito della sanità hanno anzianità ben superiori ai 3 anni, in alcuni casi superiamo anche i 10 anni, per effetto dei continui cambi di Agenzie per il Lavoro nel settore. Allo stesso modo, i collaboratori (co.co.co.) di fatto non prestano servizio "alle dipendenze" del Committente (così come da ultimo ben specificato dal D.Lgs. n. 81/2015), bensì "presso" l'Amministrazione ma nel rispetto della loro autonomia contrattuale.

Va abrogato inoltre il primo periodo del comma 4 che inserisce un vincolo assolutamente ingiustificato prevedendo il non sfioramento dei vincoli finanziari a partire dal 2012. La norma risulta estremamente penalizzante poiché eventuali impedimenti assunzionali legati ad indici di rischio sulla tenuta finanziaria degli enti, sono ampiamente già normati prevedendo solitamente limitazioni solo per l'anno successivo allo sfioramento.

All'art. 20, comma 1, eliminare la lettera a);

All'art. 20, comma 1, lettera b), dopo le parole: "*procedure concorsuali*", aggiungere le parole "*o giuridicamente assimilabili*";

Sostituire la lettera c) del comma 1 dell'art. 20 con il seguente: "*c) abbia maturato o maturi, entro il 1/1/2018, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto presso l'amministrazione che procede all'assunzione.*"

All'art. 20, comma 2, eliminare la lettera a);

Sostituire la lettera b) del comma 2 dell'art. 20 con il seguente: "*b) abbia maturato o maturi entro la data di decorrenza del triennio di riferimento, almeno tre anni con contratti di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l'amministrazione che bandisce il concorso*".

All'art. 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "*seguito: "2-bis. In caso di rapporti di lavoro in servizi interessati da processi di riordino, trasferimento di funzioni o fusione tra amministrazioni diverse, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate dall'ente subentrante e il lavoratore conserva le prerogative maturate presso l'amministrazione di provenienza.*"

All'art. 20 comma 3, dopo le parole: "legge 20 luglio 2010 n. 122." Aggiungere le seguenti: "A tale scopo si considerano assimilabili le risorse di fondi europei, nazionali o regionali destinate alle

assunzioni temporanee di personale per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate da enti sovraordinati.

All'art. 20 comma 4, abrogare il primo periodo

Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione)

Relazione

Il comma 1 non tiene conto che la graduale convergenza va assicurata anche nel rispetto delle istituende sezioni contrattuali previste nell'ambito dei comparti od aree.

Il comma 2 va necessariamente abrogato per la parte in cui ripropone i tetti ai fondi contrattuali con riferimento all'anno 2017, poiché significherebbe impedire di fatto lo sviluppo della contrattazione decentrata nella fase in cui si è deciso di procedere al rinnovo dei CCNL.

Gli emendamenti al comma 4 sono volti a consentire per quelle amministrazioni diverse dalle Regioni e dalle città Metropolitane che, in esito a processi di esubero, riduzione del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a divieti, hanno obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016, di beneficiare della sperimentazione di cui al comma 4 citato, al fine della possibilità di incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa. Con altro emendamento, sempre al comma 4, si tiene distintamente conto della situazione delle Province, che hanno acquisito personale.

L'emendamento 4 – bis consente, infine, di anticipare al 1° gennaio 2017 la sperimentazione suindicata per le amministrazioni che abbiano obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 2016 a seguito di processi di esubero, riduzioni del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a disposizioni di legge.

Emendamenti all'art. 23.

All'art. 23 comma 1, aggiungere dopo le parole "tenuto conto delle eventuali specificità derivanti dall'istituzione delle sezioni contrattuali previste nell'ambito dei comparti o aree di contrattazione collettiva di cui all'art.40 comma 2 della presente legge".

All'art. 23, comma 2, eliminare da "l'ammontare complessivo" a "predetta data";

All'art. 23, comma 4, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo" inserire le parole: "e gli Enti che negli ultimi tre anni sono stati oggetto di processi di riordino".

All'art. 23, dopo il comma 4, aggiungere il comma "4 – bis: "Limitatamente a quelle che, tra le amministrazioni di cui al precedente comma 4, hanno obbligatoriamente ridotto l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 2016 a seguito di processi di esubero, riduzioni del personale e blocco delle assunzioni conseguenti a disposizioni di legge, il termine del 1 gennaio 2018 di cui al citato comma 4 è anticipato al 1 gennaio 2017."

Emendamento aggiuntivo art. 23 bis (Modifiche legislative)

Emendamento che mira a rendere operativo alla fonte il diritto per i lavoratori a pubblici a beneficiare delle forme di detassazione previsti per il settore privato ed espressamente richiamato nell'accordo del 30 novembre u.s.

Al comma 186 della legge n° 209 del 28 dicembre 2015 alle parole “per il settore privato” sono sostituite da “per tutti i lavoratori subordinati”.

Articolo 25 (Abrogazioni)

Relazione

L’abrogazione di alcuni commi dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001 determina il venir meno della previsione della riserva alle donne di almeno un terzo dei posti di componente nelle commissioni di concorso.

Tale intervento appare del tutto inaccettabile e assolutamente lesivo dello stesso principio di pari opportunità. Pertanto, sarebbe opportuno ripristinare la previsione.

Emendamento all’Articolo 25

All’articolo 25, comma 1, la lettera b) è soppressa.

Art. 23 – bis (Progressioni verticali)

Relazione

L’art. 23 – bis è volto a disciplinare le progressioni di carriera, all’interno della stessa area e fra le aree, secondo principi di selettività definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con l’obbligo per le amministrazioni di destinare ai passaggi di categoria del personale interno una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili.

Emendamento: aggiungere l’art 23 bis

Il comma 1-bis dell’ Articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 è sostituito dal seguente: “1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area e fra le aree avvengono secondo principi di selettività, secondo quanto disposto dai contratti nazionali di lavoro, fermo restando l’obbligo per l’amministrazione di destinare ai passaggi di categoria del personale interno una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli disponibili sulla base della rilevazione di cui all’articolo 6 comma 2 del presente decreto. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressioni così come normate dai contratti nazionali di lavoro.”

Modifiche allo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150.

Art. 3 (Modifiche all’art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

Relazione

Gli emendamenti all’art. 3 dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 sono volti a rafforzare i diritti di consultazione delle organizzazioni sindacali alla definizione degli obiettivi generali e specifici delle pubbliche amministrazioni che costituiscono il fondamentale punto di avvio dell’intero ciclo di gestione della performance.

Emendamenti all’art. 3

All’art. 3, comma 1, lettera a), dopo le parole “in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente

del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati" e prima delle parole " , anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza", inserire le parole: "e sentite le organizzazioni sindacali".

All'art 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: "obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati," , inserire le parole: "sentite le organizzazioni sindacali ed".

Art. 5 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

Relazione

Gli emendamenti all'art. 5 dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 sono volti ad introdurre un diritto di partecipazione, tramite l'esame congiunto, alla definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, per il necessario coordinamento con il recupero del ruolo della contrattazione in materia di valutazione. Ciò anche al fine di creare un quadro normativo idoneo e coerente con gli impegni assunti dal Governo nell'intesa del 30 Novembre, per l'estensione nel settore pubblico di quelle forme di fiscalità di vantaggio sulla contrattazione integrativa e il welfare contrattuale esistenti nei settori privati.

Emendamenti all'art. 5

All'art. 5, comma 1, 1° allinea lettera a), prima delle parole: "previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione" inserire le parole "previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, sulla base delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali, e"

Art. 8 (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

Relazione

Gli emendamenti all'art. 8 dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 sono volti a rafforzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla definizione del Piano della performance per assicurare il necessario coordinamento con il rinnovato ruolo attribuito alla contrattazione collettiva nazionale sulla valutazione e sulla definizione della quota delle risorse destinate a remunerare la performance organizzativa ed individuale.

Emendamenti all'art. 8

All'art. 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: "*che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione*", inserire le parole: "*, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali.*"

All'art. 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: "*che è approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo*", inserire le parole: "*previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali*".

Art. 13 (Modifiche all'art. 19)

Relazione

Al fine di evitare il rischio di una valutazione da parte della cittadinanza avulsa da elementi oggettivi, riteniamo opportuno prevedere che la comunicazione diretta avvenga sulla base di

indici strutturati e ponderati, ovvero su medie statistiche che assicurino maggiore imparzialità di giudizio e valutazione da definire anche in ambito contrattuale.

Emendamento:

Aggiungere al 2 comma modifiche dell'art. 19 bis dopo anche comunicando direttamente le parole "sulla base di indici strutturati e ponderati"

Art. 16 (Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

Relazione

Gli emendamenti all'art. 16 dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni all'art. 24 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 sono volti ad armonizzare la previsione legislativa già contenuta nell'art. 24 ex D. lgs 150/2009 con le novità introdotte dal decreto legislativo 165/2001 sulla rimodulazione delle dotazioni organiche, con l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, coprano i fabbisogni derivanti dal piano triennale di cui all'articolo 6 comma 2 dello stesso decreto, riservandone una quota non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno

Emendamenti all'art. 16

Il comma 1 dell'Art. 24 del D. lgs. 150/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, coprono i fabbisogni derivanti dal piano triennale di cui all'articolo 6 comma 2 dello stesso decreto, riservandone una quota non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno."

Modifiche allo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del Pubblico impiego, di cui al Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n° 165.

Art 11 (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165)

Relazione

La proposta di modifica del D. lgs. in discussione intende realizzare una virtuosa collaborazione dei dipendenti del settore pubblico all'obiettivo, sempre più prioritario, di un miglioramento delle performance delle Amministrazioni pubbliche e di contestuale razionalizzazione della spesa.

I costanti tagli lineari, infatti, non hanno portato significativi benefici e hanno, anzi, spesso ulteriormente peggiorato i servizi resi ai cittadini. Il fattivo contributo dei lavoratori, che, meglio di chiunque altro, conoscono i nodi di inefficienza e le esigenze dei cittadini utenti, può portare può traguardare con efficacia entrambi gli obiettivi summenzionati, ristabilendo altresì una virtuosa alleanza tra lavoratori della PA e cittadini, sempre più necessaria nel crescente clima di insofferenza verso la pubblica amministrazione e chi vi lavora.

L'art.16, commi 4, 5 e 6, del DL 98/2011 prevede un meccanismo che avrebbe dovuto operare nella direzione sopra indicata. Tuttavia, dopo quasi sei anni dalla sua entrata in vigore, la concreta attuazione delle disposizioni ivi contenute è assai limitata, principalmente a causa di due fattori:

- 1) la norma lascia piena discrezionalità alle Amministrazioni di darvi corso, pertanto, le stesse, già oberate da pesanti processi di riduzione delle spese richiesti dalla vigenti normative, solo raramente hanno presentato il piano triennale di cui al comma 4 dell'art.16 del DL 98/2011;
- 2) il concetto di aggiuntività delle economie di cui al comma 5 non risulta chiarito nei suoi effetti concreti, pertanto i rari sforzi adoperati dalle Amministrazioni, con la realizzazione di risparmi aggiuntivi, sono stati vanificati dalla presenza di normative di carattere generale che prevedevano, senza parametri numerici definiti, un impegno delle Amministrazioni in processi di razionalizzazione.

L'emendamento in questione intende, pertanto, rendere effettivo lo strumento indicato dal legislatore nell'art.16 del DL 98/2011 prevedendo l'obbligatorietà per le Amministrazioni dell'adozione dei Piani triennali di cui al comma 4 del DL entro la tempistica prevista e chiarendo cosa si intenda per le "economie aggiuntive effettivamente realizzate" di cui al comma 5, nell'ipotesi in cui siano presenti normative che prevedano processi di razionalizzazione, senza indicare target numerici specifici.

Infine l'emendamento mira ad adeguare la disciplina alle modifiche normative successivamente intervenute, con particolare riferimento al superamento, da parte del presente T.U., del sistema di erogazione dei premi previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Emendamento

All'articolo 11 dopo la lettera g) aggiungere:

h) Dopo il comma 4 inserire il seguente comma 4 quater "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, *devono* adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione

vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

In relazione ai processi di cui al periodo precedente, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, *sono utilizzate* annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa. *Nel caso in cui l'Amministrazione intervenga in un settore nel quale la normativa vigente preveda processi di risparmi o razionalizzazione, senza indicare obiettivi numerici precisi, nel Piano triennale, di cui al primo periodo, dovrà essere specificata la percentuale di risparmi conseguita per attuare tale normativa e quella, invece, aggiuntiva conseguita per dare corso alle disposizioni di cui al periodo precedente, quest'ultima non potrà comunque essere superiore al 70%.*

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani triennali di cui al primo periodo e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di *confronto* con le organizzazioni sindacali rappresentative.

I commi 4, 5 e 6 dell'art.16 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.”

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere c), e), g), l), o), q) e s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Proposte FIR CISL di emendamento agli articoli n. 20 e n. 23

Art. 6

Al termine dell'articolo 3 comma e-bis è aggiunto il seguente periodo: Gli enti pubblici di ricerca di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 definiscono in autonomia le soglie di punteggio ai fini dell'ottenimento dell'idoneità, comunque in misura non inferiore a 70/100.

Art. 20

Al comma 1 lettera c), alle parole "che procede all'assunzione" sono aggiunte le parole ", o di enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016,".

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

1-bis. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, ai fini del computo del requisito di cui al comma 1, lettera c) sono considerati utili anche i periodi di assegno di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, svolti presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

1-ter. Gli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per chiamata diretta, fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c), procedono alla valutazione dell'idoneità dei candidati attraverso specifiche procedure concorsuali per titoli e colloquio.

1-quater. Per gli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 il comma 1-ter non si applica ai vincitori e agli idonei di proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, già selezionati ai sensi del comma 1, lettera b).

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Gli enti pubblici, di ricerca di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, ai fini del computo del requisito di cui al comma 2, lettera b) considerano anche i periodi di assegno di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, svolti presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

Art. 23

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1 – bis. Ai fini della valorizzazione di inderogabili specificità e peculiarità dell'ordinamento e/o dell'organizzazione del lavoro, in sede di contrattazione nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, sono individuati specifici settori contrattuali, anche per la quantificazione delle risorse di cui al comma 2 vincolate a modalità di erogazione fisse e ricorrenti.

1 – ter. Nel perseguire l'obiettivo della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, i contratti collettivi nazionali di lavoro, per i settori contrattuali di cui al comma 1 – bis, prevedono, norme conservative delle retribuzioni per quanto corrisposto in modo fisso e ricorrente.

Dopo il comma 2 aggiunto il seguente comma:

2 – bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017 ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica, in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale possono incrementare le risorse destinate annualmente alla parte variabile del trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, a valere sui risparmi conseguenti a processi di riorganizzazione e/o razionalizzazione della spesa.

NOTA ESPLICATIVA

Art. 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, introducendo il comma 3-bis attraverso il quale si limita il numero degli idonei nelle selezioni pubbliche per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni al 20% delle posizioni bandite con arrotondamento all'unità superiore. Negli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, data l'elevata specificità dei profili professionali richiesti, e l'esiguo numero di posizioni bandite, di norma detto limite si tradurrebbe in un solo idoneo per bando. Si ritiene opportuno derogare detti enti dalla norma generale, consentendo loro di individuare in autonomia la soglia di punteggio da conseguire ai fini dell'ottenimento dell'idoneità, comunque non inferiore a 75/100.

Art. 20

Lo schema di decreto legislativo in parola reca, all'articolo 20, disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni che, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica, nel triennio 2018 – 2020 possono assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede i requisiti previsti al comma 1.

In particolare:

- a) essere in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

- b) essere stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
- c) aver maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In sintesi, la norma consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in essere in contratti di lavoro a tempo indeterminato, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente destinate alla copertura dei costi di posizioni di lavoro flessibile. Agli organi di controllo interni è richiesta la certificazione dell'effettiva sussistenza in via permanente delle correlate risorse finanziarie.

Per gli enti pubblici di ricerca, di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, sussistono i vincoli derivanti dal combinato disposto con gli articoli n. 9 e n. 12 del medesimo decreto. Questi sanciscono la facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno, definito nei piani triennali di attività da approvarsi dal Ministero vigilante, senza ulteriori vincoli se non il rispetto del limite dell'80% dell'indicatore della spesa di personale di cui al citato articolo 9. Non essendo dette norme legate a un preciso intervallo temporale, si evince che gli enti in parola già dal 2017 potrebbero, a valere su risorse dei propri bilanci, dare attuazione a un piano pluriennale di assunzioni volto al consolidamento di posizioni di lavoro flessibile attraverso concorsi pubblici banditi in autonomia una volta approvato il corrispondente piano triennale di attività.

Tanto premesso, preso atto della differenza nella struttura dei bilanci degli enti pubblici di ricerca che impongono, in carenza di risorse aggiuntive destinate dal Governo alle nuove assunzioni, una complessa programmazione economica ai fini dell'individuazione dell'ammontare delle risorse a valere su attività esterne, per definizione legate a progetti, sostenibile nel tempo, si evidenziano le seguenti ulteriori particolarità:

1. fatto salvo l'essere in servizio presso l'Amministrazione che procede alle assunzioni, nel computo dei tre anni a tempo determinato richiesti ai fini dell'assunzione, si dovrebbero considerare eventuali periodi con contratto a tempo determinato svolti alle dipendenze di altri enti del Comparto enti pubblici di ricerca e sperimentazione, declinati agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016. Ciò al fine di non penalizzare chi ha operato in enti diversi, privilegiando un approccio multidisciplinare del proprio bagaglio di competenze professionali;
2. ai fini del computo dei richiesti tre anni "alle dipendenze" dell'amministrazione che procede alle assunzioni, emendato come sopra, dovrebbero essere tenuti in considerazione eventuali periodi di servizio prestati con contratti di assegno di ricerca. Gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono destinati, come recita il comma 2 del medesimo articolo "a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca" e vi si accede per concorso pubblico. Al riguardo si osserva come gli enti pubblici di ricerca vivano una situazione drogata dal blocco delle assunzioni protrattosi nel tempo, principale causa nel ricorso a forme di lavoro flessibile, che ha di fatto annullato le differenze fra personale con contratto a tempo determinato e assegnisti di ricerca. A parità di attività lavorativa, la discriminante tra tali tipologie di lavoro flessibile è stata determinata dalle disponibilità economiche, e relativa sostenibilità, delle strutture che hanno acceso i contratti in parola;

3. negli enti pubblici di ricerca, a fianco del personale a tempo determinato, reclutato attraverso selezione pubblica convive personale reclutato per chiamata diretta. Tale tipologia di reclutamento, già prevista in precedenza (ad es. per il CNR dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003) è stata peraltro confermata dal decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016. Si ritiene che la prevista stabilizzazione non possa escludere i destinatari di tipologia di contratti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) e b). Ai fini della richiamata selezione da parte "della medesima amministrazione attraverso procedure concorsuali" di cui comma 1 lettera b), si ritiene si possa ovviare attraverso la previsione di specifiche procedure concorsuali per titoli e colloquio;
4. la menzionata procedura concorsuale si ritiene possa non essere prevista per vincitori e idonei di cui a graduatorie in corso di validità di bandi pubblici per posizioni a tempo indeterminato nella medesima qualifica;
5. la prevista riserva, fino a un massimo del 50% dei posti nelle future selezioni al personale in servizio con contratti di lavoro flessibile, di cui al comma 2, in analogia a quanto previsto al precedente punto 2, ai fini del computo dei tre anni alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, dovrebbe includere eventuali periodi di servizio prestati con contratti di assegno di ricerca.

Art. 23

Lo schema di decreto legislativo in parola reca, all'articolo 23, disposizioni relative al salario accessorio e alla sperimentazione. Il comma 1 prevede, attraverso la contrattazione nazionale, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito della "progressiva convergenza", demandata alla contrattazione a livello nazionale delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, è esplicitamente indicato "per ogni comparto o area di contrattazione". Si ritiene che all'interno dei menzionati comparti o aree di contrattazione, anche e non solo ai fini della valorizzazione di specificità e peculiarità dell'ordinamento e/o dell'organizzazione del lavoro la norma preveda la possibilità di individuare specifici settori contrattuali. A tali settori contrattuali dovrebbe essere fatto riferimento anche ai fini di individuare e quantificare le risorse del trattamento accessorio erogate in modo fisso e ricorrente. E' il caso, per gli enti pubblici di ricerca della cosiddetta indennità di ente mensile che, finanziata a valere sull'accessorio, è erogata con modalità fisse e ricorrenti e costituisce una cospicua parte della retribuzione del personale tecnico e amministrativo. Si ritiene, infine, che l'armonizzazione del trattamento accessorio, all'interno di ogni comparto o area di contrattazione, non possa tradursi in una *reformatio in peius* del trattamento economico di alcune categorie di lavoratori. Alla contrattazione collettiva a livello nazionale devono essere demandata la possibilità di prevedere i dovuti interventi correttivi con la limitazione del richiamato percorso di armonizzazione alla parte effettivamente variabile dell'accessorio.

**OSSEVAZIONI DELLA FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA' INERENTI
ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA
DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 124 – C.D. “LEGGE MADIA”**

Art.3, comma 2

Malgrado vi siano state riforme significative del Sistema Universitario che hanno interessato anche la disciplina che regola il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori universitari, la previsione di cui all'art.3, comma 2, del TUPU non ha trovato ancora attuazione lasciando il predetto personale in regime di diritto pubblico.

Allo stato nel settore universitario operano circa 50.000 unità di personale docente (professori e ricercatori) e circa 53.000 unità di personale tecnico amministrativo che sono disciplinati da regole diverse pur operando per il raggiungimento di obiettivi comuni e pur essendo le attività degli uni spesso embricate e dipendenti dalle attività degli altri.

A nostro avviso sarebbe necessario introdurre una disposizione per giungere alla contrattualizzazione del personale docente o quantomeno introdurre una norma che consenta la partecipazione sindacale sugli aspetti concernenti il rapporto di lavoro e i trattamenti economici accessori in analogia a quanto avviene per il personale tecnico amministrativo soggetto alla contrattualizzazione.

Art. 5, comma 2

dopo le parole “ la direzione e organizzazione” cassare le parole “del lavoro nell’ambito“. Dopo le parole “sono assunte” cassare le parole “in via esclusiva” e, infine, dopo le parole “fatte salve” sostituire le parole “la sola informazione” con “l’informazione”.

Pertanto il comma 2 sarebbe riformulato nel seguente modo:

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione degli uffici sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve l'informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

Art.6 ter, comma 3

Alla fine del secondo periodo aggiungere “e per quanto concerne le Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al D.Lgs. n.517/99 con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.

Art. 36, comma 2

Alla fine del penultimo capoverso è inserita la seguente proposizione: “, sempre che i predetti vincitori e gli idonei non siano già stati titolari presso la stessa amministrazione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi anche non continuativi”.

Pertanto l'articolato riformulato sarebbe il seguente:

omissis ..

Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, *sempre che i predetti vincitori e gli idonei non siano già stati titolari presso la stessa amministrazione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi anche non continuativi*. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art.40, comma 1

Il secondo periodo dell'art.40, comma 1, è sostituito dalla seguente proposizione: “*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione e ai criteri e modalità di attuazione della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.*”. Al terzo periodo dopo le parole “prerogative dirigenziali” sono inserite le parole “esercitate in via esclusiva”.

Pertanto si riporta di seguito la nuova formulazione dell'art. 40, comma 1, con la predetta modifica:

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. *Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione e ai criteri e modalità di attuazione della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.* Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali esercitate in via esclusiva ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art.40, comma 2

In considerazione della modifica apportata dal Governo al secondo periodo del comma 2 dell'art.40 relativamente all'area della dirigenza Sanitaria che sancisce inequivocabilmente la tangibilità della stessa previsione normativa e tenuto conto delle molteplici problematiche concernenti il c.d. compartone dell'Istruzione e della Ricerca, si ritiene possibile valutare positivamente anche l'inserimento della seguente proposizione in coda al predetto comma 2:

“In considerazione della peculiarità dei relativi ordinamenti e della specificità dei settori in aggiunta ai suddetti comparti di contrattazione è istituito uno specifico comparto di contrattazione per gli Enti di Ricerca, le Istituzioni AFAM, le Università e le Istituzioni Universitarie, ivi comprese le Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al D.Lgs. n.517/99”.

Art. 40, comma 3 bis

Il terzo capoverso del comma 3 bis dell'art. 40 è sostituito dalla seguente proposizione:

A tale fine destina agli istituti contrattuali di carattere economico finalizzati alla remunerazione della performance una quota prevalente delle risorse del trattamento accessorio comunque denominato di cui al predetto articolo 45, comma 3.

Pertanto si riporta di seguito la nuova formulazione dell'art. 40, comma 3 bis: con la predetta modifica

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina agli istituti contrattuali di carattere economico finalizzati alla remunerazione della performance una quota prevalente delle risorse del trattamento accessorio comunque denominato di cui al predetto articolo 45, comma 3. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Art.40, comma 3 ter

Per l'atto unilaterale si rinvia integralmente al testo concordato in sede d'intesa del 30 novembre 2016.

Art. 40, comma 4 bis

Cassare l'intero comma 4 bis rinviando la disciplina al testo concordato in sede d'intesa del 30 novembre 2016

Art.45, comma 3

Il comma 3 dell'art.45 è sostituito dal seguente comma “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla valorizzazione della qualità della performance;
- b) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.”.

Artt. 55 bis e successivi – procedimento disciplinare

Tutta la disciplina contenente negli articoli dal 55 bis appare estremamente complessa, farraginoso e particolarmente punitiva.

Disposizioni in materia di “Superamento del precariato” art. 20 bozza decreto legislativo approvato in prima lettura dal CdM

Diversamente dal testo concordato con il Ministro Madia e consegnato alle parti sociali nell'incontro di palazzo Vidoni dello scorso febbraio, lo schema di decreto legislativo approvato in CdM non prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (stabilizzazione) al personale precario delle Istituzioni AFAM (Accademie e Conservatori). Difatti il comma 9 del richiamato art.20 esclude esplicitamente detto personale rinviando la disciplina all'emanazione del DPR sul reclutamento atteso nel comparto ormai dal 1999.

Il personale in argomento ricopre incarichi a tempo determinato ormai anche da oltre 15 su posti vacanti che in considerazione delle cessazioni programmate nei prossimi 2 anni saranno sufficienti a garantire la stabilizzazione di tutti gli aventi diritto.

Il predetto comma 9 dell'art.20 dovrebbe essere riformulato nel seguente modo:

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e comunque nei limiti del triennio di cui ai commi 1 e 2 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Disposizioni in materia di “Salario accessorio e sperimentazione” art. 23 bozza decreto legislativo approvato in prima lettura dal CdM

No comment – da cassare integralmente. Con il prossimo rinnovo la contrattazione deve essere libera da vincoli così come previsto nell'intesa del 30 novembre 2016



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

Il nuovo “Testo Unico” sul lavoro nelle PP.AA.

Osservazioni e proposte emendative finalizzate al riconoscimento e alla salvaguardia delle specificità istituzionali, ordinamentali, organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche ed educative .

Sulla base dello Schema di D.L.vo recante modifiche e integrazioni al D.L.165/2001 (emanato dal Consiglio dei Ministri in prima deliberazione il 23/2/2017 e tuttora sottoposto al prescritto parere delle Commissioni Parlamentari), abbiamo ricostruito i contenuti dei novellati artt. 2,5 e 40 e di altri articoli concernenti la regolazione di taluni istituti del rapporto di lavoro previsti per la generalità dei pubblici dipendenti, per verificare in che misura sia stato assolto l’impegno “politico” assunto dalla Ministra Madia , evidentemente a nome del Governo, nell’Accordo del 30 novembre u.s., per la parte relativa al “riequilibrio” delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni *“per una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto”*, a favore di quest’ultimo.

Siamo consapevoli che la valutazione dei risultati finora raggiunti, degni comunque di apprezzamento, debba riguardare complessivamente tutto il lavoro pubblico; ma siamo particolarmente interessati a guardare a questi risultati dal punto di

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 06588931 . fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

vista della scuola dal momento che abbiamo riposto nel suddetto Accordo l'imperdibile occasione non solo per restituire alla contrattazione il ruolo e gli spazi manomessi dalla Riforma "Brunetta" (Legge 15 e D.L.vo 150/2009) ma anche per correggere, o quanto meno rendere meno aspre le criticità e le incongruenze della "Buona Scuola" (Legge 107/2015) e comunque più flessibili le interpretazioni applicative fornite dal MIUR e formalizzate in atti amministrativi e di decretazione secondaria.

Le proposte di modifica al D. Lgs Madia	Osservazioni e Proposte
<p><u>(D.L.vo 165/2001 art.1 Finalità)</u></p> <p>Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia</p> <p>All' Art. 1 del Decreto Madia inserire al primo punto il seguente comma 2 bis di modifica dell'art.1 del D.L.vo 165/2001</p> <p>Finalità e ambito di applicazione</p>	<p>La disposizione ordinamentale contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001, nel momento in cui ricomprende " <i>gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative</i>" tra le amministrazioni dello Stato, le assimila in tutto e per tutto ai Ministeri, alle Regioni, alle Aziende pubbliche, alle ASL ecc. e le rende così automaticamente esposte a tutte le norme primarie e secondarie indistintamente riferite alla generalità delle "amministrazioni dello Stato", e per queste essenzialmente pensate , senza tener minimamente conto delle specificità organizzative e delle peculiarità funzionali che ne disciplinano la vita e l'attività , fondamentalmente imperniata sulla funzione educativa e didattica.</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargini 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 . fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

Nessun'altra "amministrazione dello Stato" come la scuola è caratterizzata dalla presenza di Organi Collegiali dotati di potestà propositive, consultive e deliberative che intervengono nei processi decisionali e di un corpo professionale la cui libertà d'insegnamento e la correlata autonomia didattica risultano costituzionalmente garantite.

Solo alcuni esempi significativi: il divieto di utilizzo del fax fra le pubbliche amministrazioni ostacola le comunicazioni fra le sedi staccate e le scuole, il superamento dell'uso della carta nel normale funzionamento limita il consueto rapporto con le famiglie che al momento non sono in grado di ricevere le comunicazioni delle scuole per via telematica, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica hanno allontanato gli abituali fornitori delle scuole (librerie, manutentori per le piccole riparazioni, piccoli fornitori di beni e servizi, ecc), il ricorso al mercato elettronico, l'uso di software con standard aperti di difficile compatibilità con gli archivi e non conosciuti dal personale. Per non parlare della "disarmonia" dei tempi: le PP AA cominciano la loro attività a gennaio, le scuole a settembre.

Si propone il seguente emendamento: Formulazione

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

dell'emendamento:

“Agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado le norme riferite alla generalità delle pubbliche amministrazioni si applicano tramite specifici provvedimenti attuativi adottati dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca”

Oppure

“Le norme riguardanti le amministrazioni pubbliche, si applicano agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, previa apposite disposizioni di raccordo che tengano conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo loro spettante ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e successive integrazioni e modifiche ”

(D.L.vo 165/2001 Art. 2 Fonti)

Vi è una stretta ed evidente correlazione fra gli articoli 2,5,40 del D.L.vo 165/20001 al fine di dare sostanza e coerenza allo

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza
www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**
www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



**SNALS
confsal**
www.snals.it
info@snals.it

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

Art. 1 (Modifiche all'art. 2 del D.L.vo 165/2001 "Fonti")

strumento contrattuale (nazionale e integrativo) quale fonte di regolazione delle materie direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.

Osservando sinotticamente gli artt. 2,5,40 (così come proposti dal Dlgs Madia) si delinea un quadro del tutto inaccettabile per i seguenti motivi:

1. la formula utilizzata: *"fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo"* annulla le aperture precedenti (in particolare quella sulla derogabilità delle norme di legge da parte del CCNL di cui al comma 2 art. 2) e pertanto va cancellata
2. il richiamo ai principi contenuti nel decreto (e non è chiaro se riferiti a quelli dell'art. 1 o a quelli dell'art 2 c.1) lascia spazio ad interpretazioni che andrebbero evitate
3. la potestà derogatoria del contratto anche a pregresse disposizioni di legge, regolamenti e statuti affidate alla contrattazione (*"che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro..."*) risulta pesantemente condizionata se non di fatto annullata **sia** dalla declaratoria

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

delle materie per le quali la contrattazione collettiva “ è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge “ (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità- cfr: art. 40, comma 1, secondo periodo), **sia** da quella delle materie **escluse** dalla contrattazione collettiva:

- a) organizzazione degli uffici
- b) partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9;
- c) prerogative dirigenziali, ai sensi degli artt. 5, comma 2 – 16 e 17
- d) conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali
- e) tutte le materie riservate alla legge dall’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 421/92

Questo, in pratica, ci impedirà di intervenire contrattualmente su gran parte delle norme introdotte dalla Legge 107/2015, quali ad esempio, l’attribuzione del *bonus* per la valorizzazione del merito dei docenti e la carta elettronica per gli stessi , che pur avendo natura chiaramente retributiva , risultano erogazioni sottratte a qualsiasi procedura negoziale. Ciò vale anche per la cosiddetta

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza
www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**
www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



**SNALS
confsal**
www.snals.it
info@snals.it

“chiamata diretta”, cioè la procedura di assegnazione dei docenti dall’ambito territoriale ad una istituzione scolastica, attraverso un improprio “incarico triennale” – che ci risulta un istituto del rapporto di lavoro tipico dello *status* dirigenziale- materia finora disciplinata dai CCNL e CCNI sulla mobilità.

Nella Legge 107/2015 , tra l’altro, è stato inusitatamente introdotto (art. 1, comma 196) un principio generale, a nostro parere di dubbia costituzionalità, che rende **“inefficaci”** *“ le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; una “blindatura” che –ove venisse mantenuta l’attuale formulazione del richiamato secondo periodo del comma 1 dell’art. 40 – metterebbe la maggior parte delle disposizioni contenute nella suddetta Legge al riparo da qualsiasi derogatoria contrattuale , pur non essendo stato loro formalmente riconosciuta la sanzione civilistica dell’imperatività.

E questo per noi, ripetiamo, era e resta assolutamente inaccettabile.

Per questo si propone il seguente emendamento:

Dopo le modifiche introdotte dal comma 1, lett. a),b),c),d), inserire il seguente comma 2:

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 . fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p>All'art. 2, comma 3, terzo periodo, dopo le parole : “L’attribuzione di trattamenti economici... “ mettere la virgola e aggiungere : “ ivi compresa l'utilizzazione di eventuali risorse aventi natura di retribuzione accessoria destinate alla valorizzazione del merito del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative,” e proseguire fino alla fine del periodo e del comma.</p> <p>Inoltre all'art. 2 comma 1 andrebbe aggiunto che le norme “possono essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale””</p>
<p>(Dlgs 165/2001 Art. 5. Potere di Organizzazione.)</p> <p>Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia art.2</p>	<p>Le modifiche intervengono in materia di contrattazione e organizzazione del lavoro</p> <p>Il testo , già particolarmente involuto a seguito delle modifiche di Brunetta, è rimasto sostanzialmente tale.</p> <p>Non c'è chiarezza tra macro organizzazione e micro organizzazione. La “determinazione organizzativa” era già nel testo originario (2001), e “l’organizzazione degli uffici” sembrerebbe alludere alla macro organizzazione (art 2 comma 1).</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 06583111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 06588931 . fax 065897251



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza
www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**
www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



SNALS
confsal
www.snals.it
info@snals.it

Quel che non va è che si parli di “organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”, cosa che apre alle interpretazioni più restrittive a danno della contrattazione sui posti di lavoro; infatti questa dicitura sembrerebbe affidare alla dirigenza l’organizzazione degli uffici senza alcuna considerazione per le ricadute di essa sulle condizioni di lavoro. Sicchè il riferimento alla “gestione dei rapporti di lavoro” (che però già c’era nel testo originario) è piuttosto oscuro. La “gestione dei rapporti di lavoro” può essere forse interpretata come micro gestione ma non è chiaro se è da considerare nell’ambito della regolamentazione contrattuale.

La limitazione dei rapporti sindacali all’informazione o partecipazione diventa , in questo contesto, molto ambigua, e potrebbe diventare il cavallo di troia per limitare, ad esempio, la contrattazione delle materie dell’art 6 CCNL Scuola.

Nel complesso, questo articolo andrebbe riscritto perché nell’attuale formulazione determinerebbe non pochi problemi.

Per questo si propone il seguente emendamento:

Art. 2, comma 1, (Modifiche all’art 5 del D.L.vo 165/2001: “Potere di organizzazione”) esordire: “Fermo restando quanto previsto

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p>dall'art. 2, comma 2 ,” e proseguire “ nell’ambito delle leggi...ecc.</p> <p>Quindi aggiungere “i contratti collettivi nazionali definiscono modalità e istituti relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori nonché degli aspetti organizzativi a questi pertinenti”</p>
<p>(D.lgs 165/2001 Art. 7 Gestione delle risorse umane)</p> <p>Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia</p> <p>Art 5, (Modifiche all’art. 7 del D.Lvo 165/2001: “Gestione delle risorse umane</p>	<p>La specificità del personale della scuola, già presente nella normativa (vedi art 74 comma 4 del D.L.vo 150/2009), ha bisogno, a nostro parere di essere costantemente richiamata dalla norma, sia in materia di valutazione che di formazione e di mobilità. Per questo si propongono i seguenti emendamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- per la formazione in servizio: 0-a1) “Dopo il comma 4, inserire il comma 4-bis: “Condizioni e modalità concrete di localizzazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione in servizio del personale, sono definite in sede di contrattazione integrativa.” <p>Per la mobilità 0-a2) Dopo il comma 4-bis, inserire il comma 4-</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 06583111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 06588931 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

ter: ***“Nelle istituzioni scolastiche autonome i criteri di assegnazione alle diverse sedi sono definiti in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.”***

(D.lgs 165/2001 art. 52 Disciplina delle mansioni)

Sblocco del concorso per DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) della scuola.

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)

Dal 2001 ad oggi non è stato mai realizzato il concorso per DSGA. Nel frattempo, per i vuoti di organico che si sono creati, sono state conferiti molti incarichi ad Assistenti Amministrativi che svolgono da allora la funzione di DSGA.

E' necessario, da un lato, sbloccare il concorso ordinario mai realizzato (e per questo sono sufficienti le norme vigenti), dall'altro, bandire anche un concorso riservato a quanti svolgono la funzione senza avere la possibilità di acquisire il ruolo ormai da essi continuativamente coperto. Da qui la proposta del seguente emendamento:

Dopo l'art. 7, inserire l'art. 7-bis , recante la rubrica: "Modifiche all'art. 52 del D.L.vo 165/2001 "Disciplina delle mansioni"

Comma 1-bis, dopo le parole "*personale docente*", inserire: "ed ATA"

(NB: non sembrerebbe necessaria un'analogia modifica all'art. 62, comma1-bis, del D.L.vo 150/2009)

**Inserire poi in alternativa il
Comma 1-ter**

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 06583111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 06588931 . fax 065897251



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza
www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**
www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



**FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA**
www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



SNALS
confsal
www.snals.it
info@snals.it

Nell'ambito del primo concorso indetto per la copertura dei posti vacanti per il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui all'area D della tabella A allegata al Contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 29 novembre 2007, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca destinerà una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso al personale appartenente al profilo di assistente amministrativo di cui all'area B della tabella A allegata al Contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 29 novembre 2007, che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla procedura concorsuale, funzioni superiori per la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi per almeno tre anni, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda il requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

(Dlgs 165/2001 Art. 17. funzioni dei dirigenti e art 25 . dirigenti delle istituzioni scolastiche)	Il comma 1 lettera e-bis dell'art 17 del D.L.vo 165/2001 introdotto dall'art 39 comma 1 lett c) del D.L.vo 150/2009, con cui si affida potere valutativo anche ai fini della progressione di carriera e della

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

Articolo 7 del Decreto Madia

Dopo l'art. 7, inserire l'art. **7-bis**, recante la rubrica:
"Modifiche all'art. 17 del D.L.vo 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti"

(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)

corresponsione di indennità e premi incentivanti, se intrecciato con l'art 40 e con la norma che prescrive che la valutazione si effettua nell'ambito delle norme di legge, potrebbe legittimare il potere del Dirigente Scolastico di assegnare i premi del bonus come previsto dalla legge 107/2015.

O si chiarisce che la scuola è esclusa o va proposta una diversa formulazione che ottenga il medesimo risultato.

Pertanto proponiamo che sia aggiunto un art 7 bis che così recita: "All'articolo 17 del 30 marzo 2001 n. 165 è aggiunto il seguente comma 2: ***"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 25"***

(Dlgs 165/2001 Art. 24. Trattamento economico).

Con questa norma introdotta dal D.L.vo 150/2009 il salario accessorio dei dirigenti di fatto è stato sottratto alla contrattazione. Si tratta di una pesante invasione di campo operata al fine di costruire una struttura della retribuzione dei dirigenti nella quale la

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

**Non modificato dal decreto Madia ma dal D.L.vo 150
(articolo che si propone di modificare nonostante lo
schema del Decreto Madia non lo preveda)**

componente soggetta a valutazione/gradimento dell'operato del dirigente da parte del datore di lavoro costituirebbe un fortissimo condizionamento dell'autonomia e della libertà professionale. Per la dirigenza scolastica significherebbe che i futuri aumenti contrattuali (in realtà parziali recuperi salariali) sarebbero tutti destinati al risultato ed entro il successivo contratto si dovrebbe diminuire (di fatto azzerandola) la retribuzione accessoria di posizione fissa e variabile legata alla complessità dell'incarico dirigenziale.

Si tenga presente che la Dirigenza scolastica ha un differenziale retributivo sul salario accessorio di decine di migliaia di euro rispetto alla rimanente dirigenza di stato.

Pertanto proponiamo o di aggiungere un comma 10 che recita: ***"I commi 1 bis, 1 ter, 1 quater non si applicano ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche"***

Oppure

si propone l'abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater.

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

<p>(Dlgs 165/2001 Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).</p> <p>Art 3 comma 1 del Decreto Madia</p>	<p>Il comma 2.2 conferisce ai CCNL la “possibilità” di integrare le procedure e i criteri per i passaggi tra amministrazioni. Pensiamo che essi debbano avvenire invece secondo procedure e criteri definiti dalla Contrattazione. Soprattutto ciò si giustifica con la nascita dei nuovi comparti che devono avere la possibilità di regolare al proprio interno contrattualmente questa materia. Per questo crediamo che le parti debbano avere la possibilità non di integrare ma di adattare e modificare procedure e criteri. Pertanto si propone di sostituire il coma 2.2 con “<i>I CCNL definiscono i criteri e procedure per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2</i>”</p> <p>Per la mobilità Dopo il comma 2.4 inserire il comma 2.5: “<i>Nelle istituzioni scolastiche autonome i criteri di assegnazione alle diverse sedi sono definiti in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.</i>”</p>
	<p>Il comma 6 dell’articolo 33 del D.L.vo non modificato dal Decreto</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

<p>(Dlgs 165/2001 Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.) Non modificato dal decreto Madia (articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)</p>	<p>Madia contiene lo stesso limite già fatto rilevare nell'articolo 30. Il procedimento di mobilità, infatti, viene ricondotto a modalità più unilaterali, abbreviato e reso meno trasparente. Il testo precedente era decisamente migliore. Specie sul comparto unico valgono le stesse considerazioni dell'art. precedente. Si propone pertanto la modifica del comma 6 sostituendo, avendo a soggetto i contratti collettivi, le parole "possono stabilire" con "stabiliscono"</p>
<p>(Dlgs 165/2001 Art. 36.) Art 9 del Decreto Madia</p>	<p>Riconduzione al CCNL delle tipologie del rapporto di lavoro nelle PPAA. E' necessario che il contratto si occupi della regolamentazione complessiva della materia. Da eliminare tutta la parte relativa alla possibilità di assumere mediante contratti di somministrazione lavoro.</p>
	<p>Tutto il primo comma dell'art 11 di modifica dell'art 40 del D.L.vo</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

**(Dlgs 165/2001 Art. 40.
Contratti collettivi nazionali e integrativi.)**

Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia

**Art. 11 (Modifiche all'art. 40 del D.L.vo 165/2001
"Contratti nazionali e integrativi),**

165 è pasticciato poiché non fa chiarezza sulla questione dell'organizzazione degli uffici e sul ruolo sindacale come già evidenziati a proposito dell'art. 5.

Al comma 1 dell'art. 40 si suggerisce di sostituire le parole *"nei limiti previsti dalle norme di legge"* con le seguenti: *"nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel presente decreto"*

Occorrerebbe precisare che la macro organizzazione, così come definita dall'art 2 comma 1 è esclusa dalla contrattazione (salvo informazione) e sul resto la contrattazione si svolge nell'ambito dei principi generali esplicitamente indicati dalla legge nell'art. 1.

E in ogni caso basterebbe ritornare al 165/2001 versione originaria.

Richiamiamo quanto già detto a questo proposito a commento dell'art 2 della Legge 107/2015 è stato inusitatamente

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

introdotto (art. 1, comma 196) un principio generale, a nostro parere di dubbia costituzionalità, che rende **“inefficaci”** *“ le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; una *“blindatura”* che –ove venisse mantenuta l’attuale formulazione del richiamato secondo periodo del comma 1 dell’art. 40 – metterebbe la maggior parte delle disposizioni contenute nella suddetta Legge al riparo da qualsiasi derogatoria contrattuale , pur non essendo stato loro formalmente riconosciuta la sanzione civilistica dell’imperatività.

E questo per noi era e resta assolutamente inaccettabile.

L’attuale formulazione dell’art. 40, inoltre, ci preoccupa fortemente anche in relazione alla prevista destinazione alla performance di una *“quota prevalente”* del trattamento accessorio *“comunque denominato”*. Come è noto, il trattamento economico del personale della scuola oltre a quello fondamentale (tabellare) contiene due voci (RPD e CIA) a carattere fisso e continuativo il cui finanziamento, fin dal momento della loro costituzione, venne (ed è tuttora) posto a

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 06583111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 06588931 . fax 065897251



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza
www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



**CISL
SCUOLA**
www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



**SNALS
confsal**
www.snals.it
info@snals.it

totale carico delle risorse complessivamente destinate ai rinnovi contrattuali. Senza una specifica precisazione, la tenuta del vigente impianto retributivo verrebbe messa seriamente in discussione.

Naturalmente, se si vuole rendere coerente il testo con l'Accordo del 30 novembre 2016, in materia di atto unilaterale, la formulazione governativa va totalmente cambiata, altrimenti l'atto unilaterale non sarà minimamente scalfito.

Il comma 3 ter andrebbe, pertanto, così riformulato:

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, il ricorso all'atto unilaterale motivato delle amministrazioni, dopo aver esperito tutte le procedure negoziali e nel rispetto della correttezza dei rapporti tra le parti, è limitato ai casi nei quali il perdurare dello stallo nelle trattative, per un periodo di tempo che sarà definito dai contratti collettivi, determini un pregiudizio economico all'azione amministrativa. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bisI

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p>contratti collettivi determineranno la durata massima della vigenza dell'atto unilaterale.</p>	
<p>(Dlgs 165/2001 Art. 44. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro) (articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)</p>	<p><i>Si chiede di eliminare la norma che prevede la impossibilità per una RSU di far parte di commissioni di concorso.</i> Si ricorda che la RSU è personale eletto (ovvero gode la fiducia) dai propri colleghi all'interno del mondo del lavoro. Spesso non è iscritto ad alcuna organizzazione sindacale. Si chiede venga tolto il riferimento alle commissioni di concorso, mantenendo incompatibilità esclusivamente verso i dirigenti eletti in seno agli organismi statutari interni alle organizzazioni sindacali.</p>	

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

**(Dlgs 165/2001 Art. 40-bis.
Controlli in materia di contrattazione integrativa)**

**(articolo che si propone di modificare nonostante lo
schema del Decreto Madia non lo preveda)**

Si propongono le seguenti abrogazioni:

01. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ~~e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori~~ è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.ö

(1)

03. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. ~~Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la~~

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p>contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.ö</p>
<p>(Dlgs 165/2001 Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità)</p> <p>Art. 12 del Decreto Madia</p>	<p>Senza voler in alcun modo, alleggerire o eludere comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare, è necessario ripristinare la obbligatorietà dell'esperire procedura di conciliazione ove richiesta da una delle parti.</p> <p>La richiesta viene sostenuta da sotto un doppio profilo:</p> <p>a) la Commissione di Conciliazione, già Collegio di Conciliazione, è stata istituita dal Legislatore al fine di ridurre il numero di ricorsi al Giudice del lavoro.</p> <p>Non si comprende perché la parte datoriale pubblica debba essere quella, nel nostro Paese, che meno aderisce al tentativo di</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p>conciliazione; b) il passaggio della conciliazione permette di tutelare il singolo lavoratore, spesso quello più debole dal punto di vista economico, evitando la via onerosa del ricorso giudiziale.</p> <p><i>Si chiede venga ripristinato gli articoli 56 e 66 del testo previgente. In subordine si chiede di modificare il comma 3, secondo periodo, eliminando la non obbligatorietà della conciliazione</i></p>
<p>(Dlgs 165/2001 Art. 47-bis. Tutela retributiva per i dipendenti pubblici)</p> <p>(articolo che si propone di modificare nonostante lo schema del Decreto Madia non lo preveda)</p>	<p>Soppressione dell'erogazione unilaterale degli aumenti contrattuali.</p> <p>Questa norma è da cancellare perché particolarmente pericolosa. Apparentemente è scritta a favore dei lavoratori. In realtà stabilisce che il contratto possa essere bypassato da un'erogazione unilaterale, di qualunque entità, purchè contenuta nella legge di stabilità. Se venisse applicata sistematicamente, la disciplina del rapporto di lavoro ritornerebbe all'era pre-contrattuale.</p>
	<p>Riteniamo tali norme incompatibili con il sistema scolastico. Per</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

**(Dlgs 165/2001 Art. 55. bis
Forme e termini del procedimento disciplinare)**

Art 13 del decreto Madia

questa via si opera un pesante condizionamento degli operatori con negative e incostituzionali ricadute sulla libertà di insegnamento e il diritto all'apprendimento.

Si rende necessaria una riconduzione dell'intera materia al Ccnl.

Il comma 9-ter è inaccettabile.

Nella procedura disciplinare viene meno la garanzia del diritto di difesa del lavoratore disegnando un rapporto fortemente asimmetrico tra dirigenti e lavoratori per cui il rispetto delle regole vale per i secondi ma non per i primi. I principi del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione valgono per tutti e non possono essere derogati a favore del superiore gerarchico.

Si propone la cancellazione di questo comma 9-ter.

Anche il comma 9-quinquies è inaccettabile.

Al dirigente scolastico vengono attribuiti poteri disciplinari troppo vasti e non compatibili con la libertà d'insegnamento.

Inoltre con l'introduzione di questa norma si avrebbero due effetti:

1) diversamente che nel resto del pubblico impiego nella scuola

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

non si applicherebbe il comma 2 dell'art. 55 bis per cui: ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

2) Introdurre la sanzione disciplinare della sospensione fino a 10 giorni che non esiste per i docenti (il Testo Unico sulla scuola prevede la fattispecie della sanzione della sospensione di un mese che non è nella disponibilità del Dirigente Scolastico). Quindi in realtà la formulazione non creerebbe nemmeno i presupposti normativi per rendere legittime le sospensioni dal servizio irrogate dal dirigente a docenti, sempre finora annullate in Corte d'Appello.

Ribadiamo: per manifesta incompatibilità con l'ordinamento scolastico e con il rapporto di lavoro dove si esercita la libertà di insegnamento e il diritto all'apprendimento il comma 9-quinquies è da cancellare.

Per cui si suggerisce di sostituire il comma 9-quinquies con il seguente:

"In attesa del nuovo contratto che dovrà disciplinare la materia

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p><i>relativa alle sanzioni disciplinari, per il personale docente presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare resta regolato dal D.L.vo 297/94 e si svolge secondo le disposizioni del presente decreto.</i></p> <p>Tutta la partita è da ricondurre nell'ambito contrattuale anche per dare un ruolo agli organismi di garanzia (CSPI) nel caso ci siano implicazioni sulla libertà di insegnamento.</p>
<p>Proposta di modifica dello Schema di D.L.vo Madia</p> <p>Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)</p> <p>Al comma 9 dopo la parola docente cassare "educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)"</p>	<p>Anche il personale Ata e gli educatori hanno diritto alla stabilizzazione.</p> <p>Escludere il personale ATA e quello educativo dalla possibilità di una stabilizzazione è ancora una volta una palese discriminazione a danno di questi lavoratori, dal momento che la legge 107 ha previsto un piano straordinario di assunzione solo per il personale docente.</p> <p>Questo personale rientra nei requisiti previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, cioè il superamento di 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, con contratti annuali a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, anche non</p>

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

	<p>consecutivi, con lo stesso profilo presso la medesima amministrazione.</p> <p>Pertanto, il personale ATA ed educativo andrebbe escluso dal comma 9 dell'art. 20 e compreso tra il personale destinatario di assunzione.</p> <p><i>La proposta di modifica del comma 9 dell'art.20 che prevede, dunque, che vengano cancellate le parole "educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)" risultando così riformulato: "</i></p> <p><i>: "Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente presso le istituzioni scolastiche statali".</i></p>

Relativamente allo Schema di decreto legislativo recante modifiche al D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 emanato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, ci limitiamo alle seguenti brevi osservazioni:

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

- a) valutiamo positivamente la sostituzione disposta dall'art. 13 dello Schema suddetto dell'art. 19 del D.L.vo 150/2009 che ai commi 1 e 2 prevedeva la compilazione di una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e fissava parametri percentuali di inserimento in prestabilite fasce di merito al fine di differenziarne la corresponsione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) condividiamo altresì l'applicazione del criterio di attribuzione dei "premi" con riferimento alla retribuzione di risultato; (da far cadere)
- c) desta invece perplessità l'art. aggiuntivo 19-bis per le modalità di partecipazione dei cittadini e degli "altri utenti finali" al processo di misurazione delle performance organizzative;
- d) accogliamo positivamente il contenuto della Relazione tecnica relativa all'art. 10 dello Schema di modifica dell'art. 14 del D.L.vo 165/2009 nella parte in cui viene evidenziata in grassetto (pag. 5) una osservazione che fa salva la disposizioni dell'art. 74, comma 4, del D.L.vo 150/2009 relativa al personale docente della scuola. Riteniamo, comunque, che tale circostanza debba essere oggetto di specifica menzione nell'articolo dello Schema stesso..

Considerazione conclusiva, di ordine generale. Il D.L.vo n. 150 non è applicabile alla scuola: questo va chiarito, insieme alla richiesta di disapplicazione del comma 196 dell'art 1 della legge 107/ 2015 che contraddice la possibilità di modifiche precedentemente sancita dall'art 2 comma 2.

SOSTEGNO AI GENITORI CON FIGLI CON DISABILITA' GRAVE

Un discorso a parte merita la proposta di emendamento che si propone di inserire all'articolo 5 che propone modifiche all'art 7 del D.L.vo 165/2001 nella seguente formulazione

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA
Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251



www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it
segreteria nazionale@uilscuola.it



www.snals.it
info@snals.it

Dopo il comma 4-ter, inserire il comma 4-quater

“A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100% e con disabilità di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, è riconosciuto come criterio di priorità l’assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando.”

Tale proposta, benché apra dei problemi con l’intero mondo del lavoro, anche privato, in materia di tutela delle persone con disabilità, si fonda su situazioni di reale difficoltà che vivono le famiglie che, dovendo assistere i figli in condizione di non autosufficienza, non riescono ad avvicinarsi nella sede di lavoro in quanto preceduti costantemente dagli stessi lavoratori con disabilità anche non invalidante e anche lieve. Tale rivendicazione è all’attenzione della Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca ed è stata fatta oggetto di discussione nella commissione lavoro della Camera

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma
tel. 0683966800 - fax 065883440

CISL SCUOLA

Via Angelo Bagnoni 8, 00153 Roma
tel. 065831111 - fax 065881713

UIL SCUOLA RUA

Via Marino Laziale 44, 00179 Roma
tel. 067846941 - fax 067842858

SNALS CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma
tel. 065889311 - fax 065897251